



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 26/08/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 25 giugno 2009, n. 380

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Martano (Le)
- Proponente: Energia Rinnovabile Italia Surl.

L'anno 2009 addì 25 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza del 30.11.06 acquisita al prot. n. 14512 del 11.12.06 la società Energia Rinnovabile Italia Surl con sede legale a Bari in C.so Alcide De Gasperi n. 262, proponeva un progetto di impianto eolico nel Comune di Martano, costituito da 12 aerogeneratori per un apotenza complessiva di 30 MW;
- con nota prot. n. 537 del 10.01.07 l'Ufficio chiedeva alla società proponente informazioni dell'avvenuto deposito degli elaborati anche agli altri enti interessati nonché opportune intergrazioni progettuali;
- con nota del 20.02.07 acquisita al prot. n. 3510 del 01.03.07 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 4069 del 12.03.07 i Consiglieri comunali: Saracino Donato, Carpinelli Mario e Calò Roberto, trasmettevano proprie osservazioni avverse contro il procedimento di assoggettabilità a VIA del parco eolico proposto dalla società Energia Rinnovabile Italia;
- con nota prot. n. 5033 del 23.03.07 l'Ufficio trasmetteva le osservazioni avverse pervenute alla società proponente e p.c. informava l'AA. Sviluppo Economico, il Comune e gli osservatori avversi dell'avvenuta notifica;
- con nota acquisita al prot. n. 5472 del 04.04.07 lo Studio Legale Saracino-Masciullo trasmetteva osservazioni avverse alla realizzazione del parco eolico nonché Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.07 in cui il comune delibera di non accogliere alcuna proposta di impianto eolico previa approvazione del PRIE;
- con nota acquisita al prot. n. 8791 del 31.05.07 la società Energia Rinnovabile Italia trasmetteva a quest'Ufficio le controdeduzioni alle osservazioni avverse e p.c. informava il Comune di Martano;
- con propria nota n. 12992 del 22.08.08 acquisita al prot. n. 12319 del 08.09.08 il Comune di Martano

- trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale dal 01.02.07 al 03.03.07 in cui pervenivano n. 2 osservazioni avverse (di cui una fuori termine) e relativa Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 31.07.08 con espressione di parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. n. 12306 del 08.09.08 quest'ufficio chiedeva all' l'AA allo Sviluppo Economico informazioni sull'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione unica da parte del proponente e se ci fossero nel comune di Martano parchi eolici già realizzati e/o autorizzati;
 - con nota prot. 12794 del 18.09.08 quest'ufficio richiedeva al proponente di trasmettere specifica relazione sugli ulivi al fine di definire il carattere di "monumentalità" degli elementi arborei coinvolti dal progetto ai sensi della L.R. 14/07;
 - con nota prot. 12795 del 18.09.08 quest'ufficio avendo riscontrato la presenza nell'area interessata dal parco eolico, di due siti archeologici, ed esattamente : il parco archeologico di "Apigliano" e la "Specchia dei Mori", richiedeva alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, di fornire delucidazioni in merito alla fattibilità o meno del parco eolico;
 - con nota prot. 15358 del 03.11.08 quest'ufficio, facendo seguito alla nota precedente, convocava la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, la società proponente ed il comune di Martano per effettuare un sopralluogo congiunto ai siti archeologici;
 - con nota del 15.09.08 acquisita al prot. n. 13969 del 07.10.08 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva la convenzione prevista dall'art. 14 comma 5 del R.R. n. 16/06;
 - con nota prot. n. 38/9725 del 10.09.08 acquisita al prot. n. 12640 del 15.09.08 l'AA allo Sviluppo Economico riscontrava presso il loro ufficio l'avvenuto deposito del progetto con prot. 4500 del 19.04.07 ed attestazione da parte del comune di Martano che non esistono impianti realizzati o autorizzati sul proprio territorio;
 - con nota prot. n. 12268 del 21.10.08 acquisita al prot. n. 15871 del 12.11.08 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava la non sussistenza di disposizioni di tutela sui due siti archeologici pur confermando il loro interesse archeologico;
 - con nota del 18.12.08 acquisita al prot. n. 619 del 20.01.08 la società Energia Rinnovabile Italia Surl comunicava a quest'ufficio di aver trasmesso la Carta del Rischio Archeologico dell'area interessata del parco eolico, così come richiesto dalla stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - con nota del 21.01.09 acquisita al prot. n. 1007 del 26.01.09 la società Energia Rinnovabile Italia Surl trasmetteva specifica relazione tecnica sugli ulivi, così come richiesto da quest'ufficio, nonché adeguamenti progettuali concordati con la società Terna S.p.A. in relazione al posizionamento della Stazione Elettrica e proposta di repower con rinuncia di un aerogeneratore;
 - con nota prot. 2501 del 04.03.2009 acquisita al ns prot. n. 3494 del 18.03.09 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva per quanto di competenza il proprio parere favorevole con prescrizioni, sull'intervento proposto dalla società Energia Rinnovabile Italia Surl;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Note per la valutazione

==> Proponente: Energia Rinnovabile Italia Srl

- ==> Località: non definita, Comune di Martano (LE)
==> N. aerogeneratori: 12, nell'adeguamento progettuale diventano 11 (eliminata la M8)
==> Diametro aerogeneratori: 104 m
==> Potenza complessiva massima: 36,3 MW
==> Coordinate:

Aerogeneratori EST NORD

M1 2798354 4457761
M2 2798342 4457327
M3 2798310 4456661
M4 2798626 4456993
M5 2798998 4455718
M6 2798050 4456302
M7 2798729 4456439
M8* 2798568 4455912
M9 2798768 4457787
M10 2799182 4457475
M11 2799370 4457078
M12 2799298 4456512

* Eliminata dallo stesso proponente con nota acquisita al prot. n. 1007 del 26.01.09.

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state ricavate da pag. 84 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Dal punto di vista paesaggistico risulta che tutti gli aerogeneratori ricadono in ATE tipo C. La zona non è interessata da vincoli paesaggistici. Dal punto di vista geomorfologico l'area è interessata dalla presenza di diverse doline; a tal proposito si segnala che l'aerogeneratore M4 è ubicato sul margine di una dolina. Inoltre l'aerogeneratore M2 è ubicato su un ciglio di scarpata.

Riguardo gli impatti visivi, il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, verniciate con colore grigio perla o bianco sporco del tipo non riflettente e poste ad una distanza minima di circa 4 volte il diametro del rotore.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Lo studio interessa sia l'areale in senso più vasto che il territorio direttamente interessato dal parco eolico, con descrizione puntuale di ogni sito interessato da ogni pala. Nello studio di VIA è riportata la presenza di una vegetazione erbacea di pseudosteppa, tipica dei suoli rocciosi, rada e discontinua. Una vegetazione erbacea ruderale e sinantropica tipica degli incolti. Ed aree a seminativo ed uliveto. Per ogni sito è riportato un reportage fotografico. A proposito degli ulivi, è stato prodotto uno studio su tutti

gli ulivi coinvolti dalle opere di progetto (piazzole, cavidotti ed aerogeneratori) in cui risulta che nessun albero di ulivo ha caratteristiche di "monumentalità" ai sensi della l.r. 14/07 e tutti gli ulivi che saranno espianati saranno ripiantumati. Il PUTT riporta la presenza di un boschetto, identificato con l'ID 3357, che dalla pala più vicina (M9) dista circa 472 metri da esso.

È stato fatto anche uno studio della fauna presente nell'area salentina, sull'avifauna e sui chiroteri, dal quale non è emerso alcun elemento ostativo o di impatto sulle specie, determinato dagli impianti, confermato anche dall'analisi della cartografia riportante i SIC/ZPS nonché gli IBA.

Si segnala che gli aerogeneratori M10 ed M11 sono interessati da vincoli faunistici ricadendo in area a "gestione sociale" così come riportato dal PUTT.

d - Rumori e vibrazioni

È stato effettuato uno studio sugli impatti acustici sulla base di rilievi fonometrici effettuati sugli stessi aerogeneratori (GE 2.5xl) in condizioni standard, misurati alla sorgente sonora, ottenendo valori di 100-105 dB (A), rilevazioni fonometriche effettuate ad una distanza di 200 metri hanno dato valori di 45 dB (A). Tale valore di 45 dB (A) risulta inferiore ai 60 dB (A) per il periodo notturno e ai 70 dB (A) per il periodo diurno, quale limite consentito per l'emissione sonora.

Dall'esame è risultato che la pala M12 è ubicata ad una distanza di circa 65 m da un edificio con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, per il quale l'impatto potrebbe risultare significativo in quanto i valori di emissione sonora potrebbero essere maggiori della soglia consentita per legge.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze da ambienti presidiati ai fini dei campi elettrici e magnetici, esse sono in linea con il dettato dell'art. 4 del DPCM 08-07-2003 di cui alla Legge n° 36 del 22/02/2001.

Il tracciato è stato eseguito tenendo conto del limite di qualità dei campi magnetici di 3 μ T, mantenendo comunque un limite cautelativo di induzione magnetica rispetto alle abitazioni o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati come previsto per le linee di questa classe, inferiore a 0,2 μ T.

L'elettrodotta ha uno sviluppo di circa 1.100 m correndo prevalentemente lungo la viabilità pubblica esistente e sarà interrato per una profondità minima di 1.20m.

f - Norme di progettazione

Sono rispettate tutte le norme di progettazione.

g - Dati di progetto e sicurezza

Sono trattati in maniera dettagliata. La trattazione teorica del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli aerogeneratori è fatta su uno studio della Vestas sui propri aerogeneratori con diametro rotore 80m. In tale studio, in caso di rottura di una sezione di mt. 5 la distanza massima percorsa è di 347,2 metri. A tal proposito gli aerogeneratori nn. M4, M10 ed M12 distano a meno della gittata massima calcolata in progetto da alcuni edifici, con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, per il quale l'impatto potrebbe risultare significativo.

Gli aerogeneratori di progetto hanno un diametro del rotore di 104 metri.

h - Norme tecniche relative alle strade

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere.

Si prevedono 7.500 mt di viabilità interna di cui 6.100 mt di viabilità esistente pubblica e privata e 1.400 mt di piste di nuova realizzazione ubicate lungo i confini particellari. Le nuove carreggiate avranno larghezza di 4 m, raggio di curvatura non inferiore a 25 m e pendenza longitudinale non superiore a 8°.

i - Norme sulle linee elettriche

L'energia elettrica prodotta dall'impianto ed immessa nella rete elettrica interna è trasmessa mediante un elettrodotto a 20 kV alla sottostazione di Zollino, di proprietà della ditta Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l., e da questa immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza nella fase finita dell'impianto saranno di dimensioni 20x20 m circa. Data la natura rocciosa del sottosuolo e l'andamento pianeggiante del terreno, non è necessario predisporre uno strato di base portante, ma è sufficiente prevedere la rimozione del terreno vegetale, la predisposizione di un sottofondo in misto naturale e la stesura di un idoneo strato di stabilizzato permeabile. Non occorrerà prevedere alcun sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali, poiché la realizzazione dei piazzali non altererà il naturale andamento del terreno.

k - Le fasi di cantiere

Durante la fase di cantiere le componenti che determinano una sottrazione di suolo sono rappresentate dalle piste di cantiere che consentono ai mezzi di cantiere ed ai mezzi di trasporto delle singole parti degli aerogeneratori di accedere all'area. Le piste di cantiere di nuova realizzazione, come detto, hanno larghezza pari a circa mt. 4,0 e lunghezza pari a circa mt 1.400. Le n.12 piazzole di manovra e stoccaggio hanno dimensione di mt.40 X mt.60. Tale superficie è indispensabile per effettuare le articolate manovre di montaggio degli aerogeneratori. L'occupazione complessiva di suolo in fase di cantiere è, pertanto di circa ha. 3,2, pari all'1,68% dell'area di intervento (190 ha).

l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Alla fine della vita utile del Parco Eolico (25-29 anni) saranno rimossi tutti i cavi elettrici interrati. Tali cavi saranno conferiti agli impianti di recupero e trattamento, secondo la normativa vigente.

Gli Assessorati regionali interessati saranno informati in tempo utile circa la dismissione di ciascun aerogeneratore. Nel caso di non funzionamento dell'impianto per un arco temporale superiore ai tre anni consecutivi, l'impianto verrà dimesso.

m - Misure di compensazione

Sono state applicate le seguenti misure di compensazione: scelta di turbine eoliche di taglia alta (potenza nominale di 3.3 MW) onde ridurre il numero complessivo delle singole macchine (rinuncia alla pala M8); disposizione delle torri in maniera da minimizzare l'impatto ambientale (torri ubicate su terreni incolti o a seminativo, buona viabilità di accesso al sito, vicinanza delle torri alle strade comunali) e l'impatto visivo (distanza tra le torri di oltre 430 mt).

Azioni di ripristino ambientale: a fine lavori saranno ripristinati a regola d'arte i muretti a secco eventualmente divelti, sarà ripristinato il fondo stradale della viabilità esistente eventualmente danneggiata, sarà ripristinato l'uso del suolo ante operam (uso agricolo).

NOTE: la Soprintendenza per le aree archeologiche ha dato parere favorevole a condizione di sovrintendere agli scavi per la realizzazione degli aerogeneratori M6, M8*, ed M11.

Il proponente, rispetto al primo progetto presentato, ha inoltrato una proposta di re-power innalzando la potenza da 30 MW a 36,3 MW e portando il numero degli aerogeneratori da 12 (progetto iniziale) a 11 (progetto finale), rinunciando alla pala M8.

* rinuncia da parte della Società a quest'aerogeneratore.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. M4 insiste sul margine di una dolina quale emergenza geomorfologia desunta dal PUTT/P;

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. M2 è ubicato sopra un ciglio di scarpata quale ambito distinto desunto dal PUTT/P;

3. dalla valutazione effettuata sia in relazione alla gittata massima che ai problemi relativi all'impatto acustico, sono emersi come potenzialmente significativi, con probabilità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, gli impatti prodotti dagli aerogeneratori M4, M10 ed M12.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energia Rinnovabile Italia surl nel Comune di Martano, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Identificativo

aerogeneratori EST NORD

M1 2798354 4457761
M3 2798310 4456661
M5 2798998 4455718
M6 2798050 4456302
M7 2798729 4456439
M9 2798768 4457787
M11 2799370 4457078

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Energia Rinnovabile Italia surl con il Comune di Martano trasmessa con nota del 15.09.08, acquisita al prot. n. 13969 del 07.10.08. L'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- relativamente agli aerogeneratori M6 ed M11 nonché per tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno, compresi i tracciati dei cavidotti e ogni opera connessa con l'impianto eolico, dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con il controllo di archeologi individuali o di una Società di archeologia già accreditata presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per gli accertamenti tecnici di competenza di codesto Ufficio;
- per gli eventuali accertamenti archeologici, che dovranno essere eseguiti con la Direzione scientifica della Soprintendenza, dovrà prevedersi l'affidamento di un incarico di assistenza scientifica allo stesso archeologo o alla Società di archeologi, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata a ditte appartenenti alla categoria SOA OS25;
- la Soprintendenza si riserva di poter dettare in corso d'opera prescrizioni per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;

- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

In relazione alla conformità della presente istruttoria alle disposizioni della D.G.R. n. 1462/2008, attesa la nota prot. n. 38/9725 del 10.09.2008 dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Industria, in base alla quale non risultano ad oggi ancora rilasciate autorizzazioni ad impianti eolici, nonché la dichiarazione resa dal Comune di Martano circa l'assenza di aerogeneratori installati sul proprio territorio, il calcolo del numero massimo di aerogeneratori consentiti si avvia con la valutazione ambientale integrata delle proposte progettuali incardinate nella finestra temporale definita a tutto Novembre 2006. Il numero complessivo degli aerogeneratori per i quali il giudizio di compatibilità ambientale è favorevole, non supera quello consentito dal parametro di controllo ante P.R.I.E., ovvero posto pari a 0,25 e, dunque, non risulta necessario applicare alcuna riduzione percentuale ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 1462/2008.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Martano proposto il 30.11.2006 dalla società Energia Rinnovabile Italia Surl con sede legale in Bari in C.so Alcide De Gasperi, n. 262 con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
